

gennaio del 1530 si venne per la mediazione del Carafa a un componimento, nel quale il Giberti si comportò con molta magnanimità. Ciò non ostante non mancarono anche più tardi dissidii col capitolo.¹

Anche per altre cose nacquero serii conflitti col clero corrotto come colla cittadinanza.² Carafa, ed una volta anche Gaetano di Tiene dovettero intervenire.³ S'arrivò sì avanti che Clemente VII riteneva dovesse il Giberti abbandonare la sua difficile posizione e ritornare a Roma.⁴ A questo però egli era lontanissimo dal pensare. Obbedì bensì al comando del papa, che nel 1529 e 1532 chiamollo presso di sé,⁵ ma appena possibile ritornò nella propria diocesi. Neanche la dignità cardinalizia, che spesso si disse sarebbe gli conferita, esercitava attrattiva su lui.⁶ Con pazienza e mitezza continuò a lavorare per la riforma del suo clero, sostenuto continuamente da Clemente VII.⁷

Cura non minore si diede poi il Giberti per ovviare al bisogno materiale e morale dei suoi diocesani. Questa attività sociale del vescovo di Verona sta in quel tempo quasi del tutto isolata: essa costituiva il più bel complemento della sua attività riformativa ecclesiastica, nella quale parimente egli ebbe sempre in vista avanti tutto il popolo sulle sue vaste stratificazioni. Con affetto di padre il Giberti curò il ricovero di ammalati poveri e di orfani ed istituì scuole domenicali per le classi umili. Fondò a Verona un rifugio per povere ragazze pericolanti ed un asilo per giovani cadute. Un

¹ Vedi GIBERTI *Opera* XVII s.; DITTRICH, *Katal. Reform.* 25 s.; PIGHI 71 s. e specialmente le opere speciali composte secondo il punto di vista contrario; *Notizie spett. al capitolo di Verona*, Roma 1752 e *De privilegiis et exempt. capit. cath. Veron.*, Venetiis 1753. L'accordo del 1530 presso UGHELLI V, 963 s. Vedi anche SANUTO LIV, 46, 63 s., 87, 121; LV, 24.

² Cfr. SANUTO LI, 113.

³ Vedi BROMATO I, 177 s., 219.

⁴ Cfr. sopra p. 434.

⁵ Cfr. DITTRICH, *Kath. Reform.* 13 s.

⁶ Vedi BERGENROTH II, n. 358. Cfr. GAYANGOS IV 2, n. 749, 751; SANUTO XLVIII, 385; LVI, 91, 109, 302.

⁷ Oltre agli esempi dati sia accennato ancora alle seguenti disposizioni pontificie in materia: *Min. brev.* 1532, vol. 41, n. 130: * *Zach. Zuccensi ord. praed. prof. Venetiis commor.* (vada subito dal Giberti), 19 marzo. *Brev.* 1533, vol. 53, n. 65: * *Pro episcopo Veronen.*, in data di Bologna 3 marzo (contro quei religiosi, che coll'ottenere brevi in Roma vogliono sfuggire alla riforma). *Brev.* 1534, vol. 54, 12: * *Episc. Veron. committitur, ut moneat rectores eccles. paroch. civit. et dioc. Veron. tam non residentes quam residentes, qui ad regendas cor. eccles. per seipos idonei non sunt, ad providendum suis ecclesiis de idoneis capellanis per eum approbandis infra compet. termin., quo elapso ipse auct. apost. provideat et compet. portionem fructum dict. eccles. eis assignet*, in data del 18 gennaio; n. 95: * *Episc. Veron. dispensatur, quod, quoties sacris lectionibus et aliis piis operibus fuerit occupatus, loco officii possit recitare orat. domin. decies et symbolum apost. semel etiam in suo cubiculo*, dell'8 aprile. Archivio segreto pontificio.